

La tutela dei dati personali in ambito scolastico

di Francesca Grecchi

Negli ultimi anni il Garante della privacy (www.garanteprivacy.it) è più volte tornato sul tema del trattamento dei dati personali in ambito scolastico. L'ultimo di tali interventi ha avuto luogo per l'inizio delle lezioni nell'anno scolastico 2012-13.

Le scuole devono **rendere noto agli studenti** (e alle loro famiglie se gli studenti sono minorenni), attraverso un'adeguata informativa, quali dati raccolgono e come li utilizzano.

Famiglie e studenti hanno **diritto di conoscere** quali informazioni sono trattate dall'istituto scolastico, farle rettificare se inesatte, incomplete o non aggiornate.

Le **scuole pubbliche** non sono tenute a chiedere il consenso per il trattamento dei dati personali degli studenti. Gli unici trattamenti permessi sono quelli necessari al perseguimento di specifiche finalità istituzionali oppure quelli espressamente previsti dalla normativa di settore.

Alcune categorie particolarmente sensibili di dati personali degli studenti e delle famiglie devono essere trattate con estrema cautela, verificando prima la loro indispensabilità rispetto alle "rilevanti finalità pubbliche" che si intendono perseguire.

Per poter trattare i dati personali, invece, le **scuole private** sono obbligate non solo a presentare un'informativa completa, ma anche a ottenere il consenso puntuale e liberamente espresso dei soggetti interessati (studenti maggiorenni, famiglie ecc.).

Nel caso di trattamento di dati sensibili, gli istituti privati sono tenuti a rispettare anche le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni generali del Garante, le quali esplicitano i trattamenti consentiti.

I dati sulle **origini razziali ed etniche** possono essere trattati per favorire l'integrazione degli alunni stranieri.

Gli istituti scolastici possono utilizzare i dati sulle **convinzioni religiose** al fine di garantire la libertà di credo (che potrebbe richiedere ad esempio misure particolari per la gestione della mensa scolastica) e per la fruizione dell'insegnamento della religione cattolica o delle attività alternative.

I dati idonei a rivelare lo **stato di salute** possono essere trattati per l'assegnazione del sostegno agli alunni disabili, per la composizione delle classi, per la gestione delle assenze per malattia, per l'insegnamento domiciliare e ospedaliero, per la partecipazione alle attività sportive, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione.

Le **opinioni politiche** possono essere trattate esclusivamente per garantire la costituzione e il funzionamento degli organismi di rappresentanza (come le consulte e le associazioni degli studenti e dei genitori).

L'utilizzo delle **impronte digitali** o di **altri dati biometrici** per rilevare la presenza è giustificato soltanto dall'esistenza di reali esigenze di sicurezza, determinate da concrete e gravi situazioni di rischio.

Un lungo capitolo va dedicato ai numerosi **strumenti digitali** a disposizione degli studenti e della scuola, tutti ad alto rischio-privacy.

L'utilizzo di **videofonini** e di apparecchi per la registrazione di suoni e immagini è in genere consentito, ma esclusivamente per fini personali e sempre nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone coinvolte, in particolare della loro immagine e dignità. Le istituzioni scolastiche hanno la possibilità di regolare o di inibire l'utilizzo di registratori audio-video, inclusi i telefoni cellulari abilitati.

Non è possibile, in ogni caso, diffondere o comunicare i dati personali di altre persone (ad esempio immagini o registrazioni audio/video) senza aver prima informato adeguatamente le persone coinvolte e averne ottenuto l'esplicito consenso.

I **tablet** vanno bene se utilizzati per fini didattici o per consultare in classe libri elettronici e testi online, mentre se vengono usati ai fini di registrazione bisogna adottare le stesse cautele previste per i telefoni cellulari e gli smartphone.


Non violano la privacy le **riprese video** e le **fotografie raccolte dai genitori** durante le recite, le gite e i saggi scolastici, poiché le immagini, in questi casi, sono raccolte per fini personali e destinate a un ambito familiare. In caso di pubblicazione delle immagini su Internet e sui social network, invece, diventa necessario ottenere il consenso delle persone presenti nelle fotografie e nei video.

È possibile **registrare la lezione dei docenti** esclusivamente per studio individuale. Per ogni altro utilizzo o diffusione, anche su Internet, è necessario prima informare adeguatamente le persone coinvolte nella registrazione (professori e studenti) e ottenere il loro esplicito consenso.

L'installazione di **sistemi di videosorveglianza** nelle scuole deve garantire il diritto dello studente alla riservatezza. In caso di stretta necessità le telecamere sono ammesse, ma devono funzionare solo negli orari di chiusura degli istituti. Se le riprese riguardano l'esterno della scuola, l'angolo visuale delle telecamere deve essere opportunamente delimitato. Le immagini registrate possono essere conservate per brevi periodi. I cartelli che segnalano il sistema di videosorveglianza devono essere visibili anche di notte.

Sui **siti scolastici** non possono essere pubblicati i nomi degli studenti che sono in ritardo con le rette per la mensa o che usufruiscono delle agevolazioni economiche. Gli avvisi messi online devono avere carattere generale, mentre alle singole persone ci si deve rivolgere con comunicazioni di carattere individuale.

Infine, in attesa di esprimere il previsto parere sull'**iscrizione online** degli studenti, sull'adozione dei **registri online** e sulla consultazione della **pagella via web**, il Garante auspica l'adozione di adeguate misure di sicurezza a protezione dei dati.



Non è solo la digitalizzazione a porre problemi di riservatezza.

Per eventuali **tirocini professionali** si possono comunicare alle aziende i nomi dei ragazzi, ma solo se gli studenti lo autorizzano.

La raccolta di informazioni personali tramite **questionari** da sottoporre agli studenti è consentita solo se ragazzi e genitori sono stati prima informati sugli scopi delle ricerche, le modalità del trattamento e le misure di sicurezza adottate.

Anche i **temi di italiano** sono protetti dalla privacy: i professori possono chiedere racconti di vita personale, ma poi devono stare attenti se decidono di leggerne dei brani in classe, trovando un equilibrio tra esigenze didattiche e tutela della riservatezza.

Infine, i **voti** dei compiti in classe e delle interrogazioni, gli esiti degli scrutini o degli esami di Stato sono pubblici, ma l'istituto deve essere sempre accorto nel non riferire anche indirettamente dati sensibili degli studenti, come le prove differenziate sostenute da portatori di handicap.